

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 24452	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Pordenone afferma responsabilità dell'imputato.				
2°Grado: Corte di Appello di Trieste ritenendo la prevalenza delle attenuanti generiche ridetermina la pena.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	morte		

Fattispecie

Operando su un fusto vuoto (che in precedenza conteneva un prodotto per la diluizione degli intonaci a base di alcol etilico) allo scopo di renderlo utilizzabile come contenitore per i materiali di scarto delle lavorazioni, si accingeva alla rimozione del coperchio applicando al contenitore un elettrodo per praticare dei fori nel bidone ai fine di rendere possibile il suo aggancio alla gru e la sua movimentazione. Nel compiere tale operazione causava una scintilla che innescava l'esplosione di vapori e la proiezione del coperchio che lo colpiva al volto cagionandogli gravissime lesioni.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La valutazione del rischio già all'epoca del fatto era adempimento non delegabile del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 4 ter D. lgs. n. 626 del 1994. Tuttavia al datore di lavoro delegato incombeva l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza, ai sensi dell'art. 20 del richiamato decreto legislativo e, naturalmente, di adottare le procedure di sicurezza appropriate. Il delegato aveva individuato il rischio, tanto che vi aveva fatto fronte instaurando la prassi operativa di svuotamento e lavaggio. Tuttavia essa era inadeguata. E non era comunque accompagnata dall'essenziale informazione al lavoratore. E ciò fonda adeguatamente la colpa. La valutazione dei rischi ed il relativo documento costituiscono efficaci strumenti al servizio della sicurezza, consentendo la messa a fuoco della situazione pericolosa e, conseguentemente, l'adozione delle adeguate misure di sicurezza. Ma, con tutta evidenza, le valutazioni e prescrizioni contenute nel detto documento non limitano per nulla la responsabilità dei garanti che, nella maggior parte dei casi, trovano il loro fondamento prescrittivo nella articolata disciplina di settore. Le omissioni o carenze del documento non possono per ciò solo far venire

meno gli ulteriori obblighi datoriali previsti dalla legge. La constatazione del rischio impone comunque ai garanti medesimi, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di adottare le misure appropriate che, giova ripeterlo, riguardavano nel caso di specie la spiegazione dei rischi e l'adozione di procedure adeguate. Tali apprestamenti sono invece mancati: il rischio era noto, ma era governato con prassi inappropriata.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.